

# STATUTO SOCIETÀ ALPINISTICA TICINESE SAT - SEZIONE DI CHIASSO

del 26 gennaio 2012

---

<b>Denominazione</b>	<p><b>Art. 1</b> Con il nome di “Società Alpinistica Ticinese”, in abbreviato S.A.T., Sezione di Chiasso, è costituita un’associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero. Essa è affiliata alla Federazione Alpinistica Ticinese, in abbreviato F.A.T.</p> <p>La Sezione ha personalità giuridica e organizzazione propria ed è indipendente, salvo nei rapporti con la F.A.T.</p> <p>Ogni responsabilità personale dei soci o della Federazione è esclusa.</p> <p>La Sezione è neutra nei confronti di partiti o confessioni.</p>
<b>Sede</b>	<p><b>Art. 2</b> La Sezione ha la sua sede a Chiasso.</p>
<b>Scopo</b>	<p><b>Art. 3</b> La Sezione prosegue gli scopi ed i fini della Federazione: sviluppare l’amore per la natura in genere e per la montagna in particolare, promuovendo la conoscenza delle bellezze naturali del nostro paese.</p>
<b>Soci</b>	<p><b>Art. 4</b> La Sezione si compone di soci attivi e soci juniori. Possono farvi parte in qualità di socio le persone d’ambo i sessi di almeno 18 anni, fermamente intenzionate a sviluppare l’alpinismo, sia estivo che invernale ed il cameratismo alpinistico.</p> <p>Le persone di età inferiore ai 18 anni, ma almeno di 14 anni compiuti, possono farvi parte solo in qualità di soci juniori.</p> <p>I soci juniori godono di tutti i diritti inerenti alla qualità di socio attivo ad esclusione dell’eleggibilità e del diritto di voto deliberativo.</p>
<b>Ammissioni</b>	<p><b>Art. 5</b> La richiesta di ammissione deve essere presentata per iscritto al Comitato sezionale che può accettarla o respingerla definitivamente, senza essere tenuto a specificarne il motivo.</p> <p>Per l’ammissione dei soci juniori è richiesto il consenso scritto dei genitori o rappresentanti legali.</p>

- Tassa ammissioni**
- Art. 6**  
I soci attivi pagano una tassa di ammissione e una tassa annuale nei minimi previsti dallo statuto della F.A.T., Art. 5 cpv 1; l'importo delle due tasse verrà fissato di anno in anno dall'Assemblea generale.
- I soci juniori pagano una tassa di ammissione e una tassa annuale ridotta.
- Alle assemblee hanno diritto di voto solo i soci in regola con le tasse.
- Cessazione diritto socio**
- Art. 7**  
Si cessa di essere socio:
- a. per dimissioni:  
le dimissioni da socio devono essere presentate al Comitato, per iscritto e debitamente motivate entro la fine dell'anno civile;
  - b. per radiazione:  
i soci che non hanno fatto fronte ai loro impegni finanziari verso la Sezione, dopo duplice richiamo infruttuoso, possono essere radiati dalla lista dei soci da parte del Comitato;
  - c. per espulsione:  
l'espulsione di un socio è ammissibile per motivi gravi; può essere richiesta dal Comitato o da un socio e deve essere comunicata all'interessato per iscritto e motivata, onde egli possa giustificarsi sia verbalmente che per iscritto; la richiesta d'espulsione deve essere debitamente preannunciata quale trattanda alla prossima Assemblea generale e da questa accettata nelle modalità previste dall'Art. 13 cpv. 2; contro la decisione di espulsione il socio può ricorrere entro un mese all'Assemblea dei Delegati della F.A.T. tramite il Comitato centrale.
- Introiti**
- Art. 8**  
Gli introiti della Sezione sono costituiti:
- a. dalle tasse di ammissione;
  - b. dalle tasse annuali dei soci attivi;
  - c. da doni, sovvenzioni od altre allocazioni;
  - d. dalle entrate di eventuali manifestazioni sociali;
  - e. dalle entrate delle tasse di soggiorno, pernottamento e altri introiti della capanna compatibilmente con quanto stabilito all'Art. 22 circa il fondo capanna.
- Gli impegni della Sezione sono garantiti unicamente dal suo patrimonio.

Il Comitato sezionale ha diritto di disporre dei fondi della Sezione nei limiti stabiliti dal preventivo approvato dall'Assemblea generale. Spese straordinarie superiori all'importo di CHF 5'000.- per singolo oggetto, devono essere autorizzate dall'Assemblea.

#### **Art. 9**

##### **Organi**

Gli organi della Sezione sono:

- a. l'Assemblea generale dei soci;
- b. il Comitato sezionale;
- c. i revisori dei conti;

#### **Art. 10**

##### **Assemblea Generale**

L'Assemblea generale costituisce l'organo supremo della Sezione.

Sono di sua competenza:

- a. la nomina dei membri del Comitato sezionale;
- b. la nomina del Presidente sezionale;
- c. la nomina dei revisori dei conti;
- d. la costituzione dei gruppi di attività previsti dall'Art. 24, la ratifica di eventuali regolamenti, la supervisione sulla gestione morale e finanziaria degli stessi;
- e. l'approvazione della gestione morale e finanziaria della sezione;
- f. l'approvazione del regolamento capanna o eventuali modifiche;
- g. la modifica degli statuti;
- h. l'espulsione dei soci;
- i. lo scioglimento della Sezione;
- j. la determinazione della tassa di ammissione, della tassa annuale e delle tasse dovute nella capanna;
- k. la decisione su quanto non previsto dal presente statuto;
- l. l'interpretazione dei disposti del presente statuto;

#### **Art. 11**

##### **Convocazione**

L'Assemblea generale si riunisce ordinariamente una volta all'anno entro il 31 marzo e, straordinariamente per importanti questioni di sua competenza qualora il Comitato sezionale lo ritenga necessario, oppure qualora un decimo (1/10) dei soci attivi, in regola con le tasse, faccia richiesta al Comitato per iscritto con motivazioni dettagliate.

L'Assemblea generale viene convocata in tutti i casi dal Comitato sezionale per iscritto, almeno una settimana prima e con l'indicazione dell'ordine del giorno.

<b>Ordine del giorno</b>	<p><b>Art. 12</b> L'ordine del giorno dell'Assemblea generale ordinaria deve contenere le seguenti trattande:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. verifica dei soci presenti;</li><li>b. elezione degli scrutatori;</li><li>c. approvazione o modifica, con eventuali stralci o aggiunte, dell'ordine del giorno preannunciato;</li><li>d. approvazione del verbale dell'ultima Assemblea generale ordinaria o straordinaria;</li><li>e. rapporti annuali al Comitato sezionale, della Commissione capanna, della Commissione tecnica e dei Delegati in seno alla F.A.T.;</li><li>f. rapporto annuale finanziario (cassiere e revisori);</li><li>g. eventuali deliberazioni previste dall'Art. 10;</li><li>h. approvazione dell'operato del Comitato sezionale, della Commissione tecnica e della Commissione capanna;</li><li>i. presentazione e approvazione del programma sezionale;</li><li>j. determinazione della tassa annuale;</li><li>k. eventuali;</li></ul>
<b>Votanti</b>	<p>L'ordine del giorno, che deve essere sempre debitamente preannunciato, può essere modificato, con aggiunte o stralci, alla trattanda c., dall'Assemblea generale a maggioranza semplice dei votanti.</p> <p><b>Art. 13</b> L'Assemblea generale è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Essa delibera sugli oggetti iscritti dall'ordine del giorno, nonché sulle mozioni d'ordine a maggioranza semplice dei soci votanti.</p> <p>Per la modifica dello statuto e per l'espulsione di un socio occorre la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti.</p> <p>È riservato l'Art. 26 (scioglimento della società). Le astensioni non sono considerate quali voti e pertanto non incidono sul calcolo della maggioranza semplice o qualificata.</p> <p>In caso di parità di voti decide quello del Presidente in sala.</p> <p>Non è ammesso il voto per delega o per lettera.</p> <p>La deliberazione e le nomine si svolgono a voto aperto, a meno che un socio presente domandi lo scrutinio segreto e che tale proposta venga accolta dalla maggioranza semplice dei votanti.</p>

- Comitato Sezionale**
- Art. 14**  
Il Comitato sezionale si compone:
- a. del Presidente;
  - b. del Vice-presidente;
  - c. del Segretario;
  - d. del Cassiere;
  - e. del Presidente della Commissione tecnica;
  - f. del Presidente della Commissione capanna;
  - g. di almeno 3, ma al massimo 5, altri membri;
- Le cariche sociali sono distribuite nell'ambito del comitato stesso, tranne che per la presidenza sezionale, la presidenza della Commissione tecnica e la presidenza della Commissione capanna, che devono essere ratificate dall'Assemblea generale. Le cariche di Segretario e Cassiere possono essere cumulate.
- Il Comitato resta in carica due anni ed è rieleggibile.
- Compiti dei membri**
- Art. 15**  
Il Presidente dirige la Sezione e la rappresenta di fronte a terzi, nonché in seno al Comitato centrale della F.A.T..
- Il Vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o dietro suo incarico.
- Il Segretario tiene i verbali sociali e redige la corrispondenza che firma in unione col Presidente.
- Il Cassiere amministra i fondi sezionali dandone scarico in ogni tempo, se così richiesto, al Comitato sezionale, nonché almeno una volta all'anno ai revisori dei conti.
- I membri partecipano alle sedute del Comitato in veste deliberativa.
- Funzioni del comitato**
- Art. 16**  
Il Comitato sezionale assume la Direzione della Sezione, applica le decisioni dell'Assemblea generale ed amministra il patrimonio sociale.
- Esso delibera su argomenti inerenti all'attività della Commissione tecnica e della Commissione capanna dopo aver ascoltato le proposte delle stesse.
- È competente a decidere su tutte le questioni sociali previste dal presente statuto ma non esplicitamente devolute all'Assemblea generale.

- Art. 17**  
**Convocazione** Il Comitato sezionale si riunisce, previa convocazione del Presidente, qualora questioni importanti lo esigano.  
Esso decide a maggioranza semplice dei membri votanti.  
In caso di parità di voto decide quello presidenziale.
- Art. 18**  
**Commissione tecnica** La Commissione tecnica è composta da:  
a. un Presidente;  
b. i responsabili dei gruppi di attività come da Art. 24;  
c. almeno altri 3 membri;  
Il Presidente è membro del Comitato sezionale.  
La nomina dei membri della Commissione tecnica spetta al Comitato sezionale e viene comunicata all'Assemblea.  
La Commissione resta in carica due anni ed è rieleggibile.
- Art. 19**  
**Convocazione della Commissione tecnica** La Commissione tecnica si riunisce indipendentemente ogni qualvolta deve elaborare, studiare e organizzare le attività previste dal calendario sociale, comunicandolo al Presidente sezionale.  
Può essere convocata dal Presidente sezionale unitamente al Comitato sezionale, per la trattazione di questioni tecnico-alpinistiche d'ordine generale.
- Art. 20**  
**Compiti** Spetta alla Commissione tecnica la perfetta organizzazione di tutte le attività sociali del cui svolgimento è anche responsabile di fronte al Comitato sezionale e all'Assemblea generale ordinaria.  
Alla Commissione incombe la scelta del Capo-gita che è personalmente responsabile del perfetto svolgimento dell'escursione.  
Dopo ogni escursione quest'ultimo redige il resoconto scritto nell'apposito rapporto della Sezione.  
I Capi-gita vegliano finché i partecipanti siano adeguatamente equipaggiati, ed in caso di gite difficoltose possono escludere dalla partecipazione quei soci che ritengono non adeguatamente equipaggiati o tecnicamente preparati.  
I partecipanti rispettano le direttive del Capo-gita.  
Le gite ufficiali possono essere sovvenzionate dalla cassa sezionale: la decisione in merito all'opportunità e all'entità delle sovvenzioni spetta al Comitato sezionale, su preavviso della Commissione tecnica.

**Deliberazioni**

**Art. 21**  
Per le decisioni di sua spettanza la Commissione tecnica delibera a maggioranza dei membri presenti.  
In caso di parità di voti decide quello presidenziale.

**Commissione capanna**

**Art. 22**  
La Commissione capanna è composta da:

- a. un Presidente;
- b. almeno 6 membri;

Il Presidente è membro del Comitato sezionale.  
La nomina dei membri spetta al Comitato sezionale e viene comunicata all'Assemblea.  
Resta in carica per due anni ed è rieleggibile.  
Alla Commissione capanna incombe la sorveglianza dell'andamento morale, materiale e finanziario della capanna.  
Il Presidente si occupa dell'ispezione regolare della capanna ed è responsabile del buon andamento della sua gestione. Egli coordina le funzioni dei membri della Commissione.  
La fissazione delle tasse di soggiorno e pernottamento è di competenza dell'Assemblea generale su proposta del Comitato sezionale.  
Tutti gli introiti della capanna spettano alla cassa sezionale. La metà delle eccedenze annue d'esercizio vengono accantonate in "fondo capanna" fino a raggiungere almeno il 10% del valore totale assicurato.

**Revisori**

**Art. 23**  
I revisori dei conti sono due e sono nominati dall'Assemblea generale ordinaria.  
I revisori dei conti non possono essere contemporaneamente membri del Comitato sezionale.  
Essi controllano alla fine di ogni anno civile la gestione di cassa, la biblioteca e il materiale sociale, dandone scarico per iscritto all'Assemblea generale ordinaria.  
Restano in carica per due anni e sono rieleggibili per un unico ulteriore mandato consecutivo.

- Gruppi di attività**
- Art. 24**  
Spetta all'Assemblea generale dei soci la decisione in merito alla costituzione di gruppi di attività in seno alla sezione (per esempio arrampicata sportiva, alpinismo, gruppo giovani, gruppo seniori, ecc.).  
Questi gruppi non hanno personalità giuridica propria. Sono diretti da un responsabile che è membro della Commissione tecnica.  
La sezione può versare ai gruppi sussidi proporzionatamente ai rispettivi scopi e bisogni dietro documentata domanda al Comitato sezionale nell'ambito dei preventivi di ogni singolo gruppo riconosciuto.  
Essa si incarica dell'allestimento di un programma unico per tutte le attività.  
I gruppi possono utilizzare il materiale tecnico della sezione dietro domanda alla Commissione tecnica e sono responsabili del materiale stesso e della sua restituzione.
- Riunioni settimanali**
- Art. 25**  
I soci si radunano familiarmente ogni settimana alla sede sociale, senza alcun obbligo di partecipazione.  
Durante tali riunioni saranno curati e promossi i contatti alpinistici tra i soci, discusse le attività sociali e la loro organizzazione, tenute conferenze e proiezioni, ecc.  
Singoli soci che organizzano gite all'infuori dei quelle previste dal calendario sociale, possono darne comunicazione alla Commissione tecnica, la quale può trasformarle in attività ufficiali della Sezione e provvedere alle relative pubblicazioni.
- Scioglimento**
- Art. 26**  
Lo scioglimento della Sezione può essere decretato soltanto dalla maggioranza qualificata dei 4/5 dei votanti di una Assemblea straordinaria appositamente convocata almeno dieci giorni prima, in ossequio allo statuto F.A.T..  
Per le condizioni e le modalità di convocazione dell'Assemblea straordinaria, vale per il resto il disposto dell'Art. 11.  
In caso di scioglimento della Sezione il capitale sociale servirà anzitutto a soddisfare eventuali creditori. Il saldo attivo passa alla F.A.T. ed è amministrato dal suo Comitato centrale, fintanto che non sia stata creata una nuova sezione della F.A.T. a Chiasso.
- Disposizioni finali**
- Art. 27**  
La società non assicura né individualmente né globalmente i soci contro gli infortuni occorsi durante le attività sociali.



**Art. 28**  
**Statuti F.A.T.** Per quanto non previsto nei presenti statuti fanno stato le disposizioni degli statuti centrali della F.A.T. e quelle relative del Codice Civile Svizzero.

**Art. 29**  
**Approvazione** Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea generale del 26 gennaio 2012 e abroga ogni disposizione precedente.

Per la S.A.T. – Sezione di Chiasso

Il Presidente:

Marco Cerletti



La Segretaria:

Nuccia Palmieri

